


S. I. P. A. O. C.

105

**SOCIETÀ ITALIANA DI PATOLOGIA  
E DI ALLEVAMENTO  
DEGLI OVINI E DEI CAPRINI**

**ATTI XI CONGRESSO NAZIONALE**

**"Progressi scientifici e tecnologici in tema  
di patologia e di allevamento degli ovini e dei caprini"**



**PERUGIA, 1- 4 giugno 1994**

## LIBRI GENEALOGICI DEGLI OVI-CAPRINI RIPRODUTTORI: CRITERI COMUNITARI E NAZIONALI DI ISCRIZIONE.

Biagi G. \*, Nannipieri S. \*, Signorini F. \*\*, Bagliacca M. \*\*\*

\* Ist. Pat. Spec. e Clin. Med. Vet., Univ. Pisa; \*\* Ist. Isp. Alim. O. A., Univ. Parma; \*\*\* Dip. Prod. Anim., Univ. Pisa

**SUMMARY - SHEEP AND GOAT PARENT GENEALOGICAL BOOKS: EEC AND NATIONAL REGISTRATION CRITERIA.** The authors refer the registration national criteria for genealogical books of sheep and goat breed. Moreover, they consider the decisions of EEC Committee (90/254/EEC, 90/255/EEC, 90/256/EEC, 90/257/EEC, 90/258/EEC) to unify the identification criteria of the organizations and breeder associations keeping and establishing the genealogical books and the registration criteria for sheep and goat parent.

**PREMESSA - L'azione del miglioramento genetico attitudinale delle razze ovine si esplica con l'istituzione dei Libri Genealogici di razza il cui regolamento è stato approvato con il D.M. 10.10.1968, mentre per le razze caprine si deve attendere il 1973, anno in cui venne promulgato il D.M. 05.12.1973.**

Il Libro Genealogico, distinto in sezioni di razza sia per gli ovini che per i caprini, rappresenta lo strumento per il miglioramento selettivo delle specie ed ha la finalità di indirizzare sul piano tecnico, con particolare riguardo alla determinazione delle qualità genetiche dei riproduttori, l'attività di selezione e di produzione delle singole razze, promuovendone nel contempo la valorizzazione economica.

Un allevamento, su esplicita richiesta scritta dell'allevatore alla Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio, per essere ammesso al Libro Genealogico deve rispondere a tre requisiti fondamentali: deve essere costituito da ovini o caprini in possesso dei caratteri di razza; deve essere sottoposto al controllo sanitario per quanto riguarda la brucellosi; deve essere sottoposto, in maniera regolare e continuativa, al controllo della produzione secondo le norme dettate dal Regolamento.

Il giudizio di idoneità, limitatamente alla rispondenza ai caratteri di razza, sia per gli ovini che per i caprini, è pronunciato da una commissione formata da un funzionario dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e da un esperto provinciale designato dall'Associazione Provinciale Allevatori.

**I LIBRI GENEALOGICI DELLE RAZZE OVINE E CAPRINE - I L.G. degli ovi-caprini si articolano in Registro Genealogico (R.G.) del Giovane Bestiame, in Registro Genealogico degli Arieti o dei Becchi ed in Registro Genealogico delle Pecore o delle Capre.**

Possono essere iscritti, alla nascita, nel R.G. del Giovane Bestiame, secondo l'elenco delle nascite che l'allevatore è tenuto a far pervenire all'Ufficio Provinciale del L.G. entro e non oltre una settimana dalle nascite stesse, gli agnelli ed i capretti, sia maschi che femmine, in possesso dei requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche, specificate nei Regolamenti, rispettivamente all'art. 12 per gli ovini ed all'art. 11 per i caprini.

La marcatura e l'identificazione dovrà avvenire subito prima dello svezzamento per gli agnelli ed entro 60 giorni dalla nascita per i capretti, con tatuaggio all'orecchio destro (o alla grassella negli agnelli) effettuato nel modo seguente: sigla della provincia in due lettere, sigla dell'allevatore (massimo due lettere), numero progressivo (0000-9999) con una lettera alfabetica maiuscola per la serie successiva alla prima. La marcatura è indipendente dalla razza, ma progressiva per allevamento. I soggetti importati dall'estero manterranno valida la matricola dello stato di provenienza, e saranno identificati con la sigla EE, un numero progressivo

(massimo 4 cifre) e la sigla dello stato di provenienza; il tutto sarà riportato sulla loro scheda, presso l'Ufficio Centrale del L.G.

Al R.G. degli Arieti o dei Becchi, composti entrambi da tre sezioni (A, B e C), vengono iscritti i maschi di minimo 8 mesi di età e provenienti dal R.G. del Giovane Bestiame. La sezione A comprende maschi definitivamente iscritti al R.G. del Giovane Bestiame, che abbiano conseguito nella valutazione morfologica un punteggio minimo di 60 punti; inoltre, per i becchi, si richiede che siano figli di capre iscritte al R.G. Ordinario e di becchi con una generazione di ascendenti controllata. La sezione B comprende soggetti che hanno riportato almeno 70 punti nella valutazione morfologica; che hanno almeno una generazione nota iscritta al rispettivo L.G.; che sono figli di madri iscritte al R.G. Avanzato. La sezione C, infine, comprende arieti e becchi provenienti dal R.G. del Giovane Bestiame, con esito positivo del progeny test.

Le visite per l'iscrizione dei maschi si indicano, di norma, una volta all'anno in raduni appositi od in singoli allevamenti.

Il R.G. delle Pecore e delle Capre si divide in Ordinario e Avanzato. Nel primo vengono iscritte femmine provenienti dal R.G. del Giovane Bestiame, che abbiano partorito almeno 1 volta. E' possibile l'iscrizione anche di soggetti di ascendenza sconosciuta, purché abbiano conseguito delle produzioni latte minime (diverse a seconda della specie, della razza e del numero di parti) almeno in una lattazione standard ufficialmente controllata. Tutti i soggetti devono comunque aver ottenuto una valutazione morfologica di almeno 60 punti. Il R.G. Avanzato raccoglie invece animali con una valutazione morfologica di almeno 70 punti e produzioni minime più elevate (diverse a seconda della specie, della razza e del numero di parti); inoltre le pecore devono provenire dal R.G. Ordinario ed avere una generazione di ascendenti nota ed iscritta al L.G., mentre le capre devono provenire dal R.G. del Giovane Bestiame ed avere due generazioni di ascendenti controllati.

Gli ovi-caprini provenienti dai L.G. esteri riconosciuti in Italia, purché in possesso dei requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche dei rispettivi Regolamenti, possono essere iscritti negli appositi L.G. L'iscrizione dei figli di femmine importate gravide è subordinata alla presentazione del Certificato Genealogico di fecondazione, corredato dal Certificato Genealogico del padre, che dovrà presentare i requisiti richiesti. L'iscrizione di soggetti nati da fecondazione artificiale con seme importato è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Ufficio Centrale circa l'utilizzo del seme importato (quest'ultimo è soggetto alle norme che regolano l'importazione di sperma ed alle norme sulla fecondazione artificiale).

**CRITERI COMUNITARI PER L'ISCRIZIONE NEI LIBRI GENEALOGICI DEGLI OVINI E DEI CAPRINI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA** - La Decisione della Commissione CEE 90/254 prevede che per essere ufficialmente riconosciute, le organizzazioni e le associazioni di allevatori che tengono o istituiscono L.G. devono presentare domanda alle autorità dello Stato membro nel cui territorio hanno la loro sede sociale e devono rispondere a determinati requisiti, fra i quali ricordiamo la disponibilità di un patrimonio zootecnico adeguato e la capacità di utilizzare i dati relativi alle prestazioni zootecniche per realizzare un programma di miglioramento o di conservazione della razza. Inoltre devono avere delle disposizioni per la definizione delle caratteristiche della razza o delle razze, un sistema di identificazione degli animali e il sistema di registrazione delle genealogie.

La Decisione della Commissione CEE 90/255, all'art. 1 stabilisce che per essere iscritto alla sezione principale di un L.G. della propria razza, un ovino o un caprino riproduttore di razza pura deve discendere da genitori e nonni iscritti in un libro genealogico della stessa razza, essere identificato dopo la nascita secondo le norme stabilite da tale libro ed avere un'ascendenza accertata conformemente alle norme di tale libro. Secondo l'art. 3 una femmina non conforme ai criteri stabiliti dall'art. 1 può essere iscritta in una sezione complementare dello stesso libro purché sia identificata secondo le norme stabilite dal L.G.; sia conforme allo

standard di razza e soddisfi caratteristiche minimali secondo le norme stabilite dal L.G. Una femmina, la cui madre e nonna materna sono iscritte alla sezione supplementare, mentre il padre e i due nonni sono iscritti alla sezione principale è considerata di razza pura ed è iscritta nella sezione principale. L'art. 4 stabilisce che anche un maschio non conforme ai criteri dell'art. 1 può essere iscritto in una sezione complementare dello stesso libro purché sia identificato secondo le norme stabilite dal L.G.; sia conforme allo standard di razza; soddisfi caratteristiche minimali secondo le norme stabilite dal L.G. ed appartenga, se si tratta di un ovino, ad una razza rustica che non è destinata, in linea di massima, alla produzione di latte o ad una delle razze specificate nell'allegato.

In base alla Decisione della Commissione CEE 90/256 il valore genetico degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura ed ibridi può essere misurato con uno dei metodi riportati nell'allegato o con una combinazione degli stessi. In particolare, la valutazione viene effettuata mediante controllo individuale (eseguito in una stazione o presso l'azienda); controllo del latte e valutazione del valore genetico delle femmine rispetto alle caratteristiche lattifere; controllo della discendenza e/o dei collaterali.

Per quanto riguarda l'utilizzazione di materiale riproduttivo quale ovuli, sperma ed embrioni la Decisione della Commissione CEE 90/257 stabilisce che sia accettato il materiale raccolto, trattato e conservato da un centro o personale ufficialmente riconosciuti. I riproduttori maschi ovini e caprini di razza pura sono ammessi all'inseminazione artificiale ed è autorizzata l'utilizzazione del loro sperma se sono stati sottoposti al controllo dell'attitudine e alla valutazione del valore genetico eseguito conformemente alla decisione 90/256/CEE; le riproduttrici ovine e caprine di razza pura sono ammesse alla riproduzione ed è autorizzata l'utilizzazione dei loro ovuli ed embrioni.

La Decisione della Commissione CEE 90/258 stabilisce i dati che devono figurare nel certificato zootecnico, sia per gli ovi-caprini riproduttori che per il loro sperma, i loro ovuli ed i loro embrioni. Nel certificato in oggetto devono figurare l'organismo che rilascia il certificato, la denominazione del L.G., il numero d'iscrizione nel L.G., la data di rilascio del certificato, il sistema di identificazione, l'identificazione, la data di nascita, la razza, il sesso, il nome e l'indirizzo dell'allevatore, il nome e l'indirizzo del proprietario, la genealogia (fino ai nonni paterni e materni). Per le razze da latte nel certificato zootecnico relativo allo sperma e agli ovuli devono figurare inoltre, il gruppo sanguigno, l'identificazione dello sperma o dell'ovulo, la data di raccolta, il nome e l'indirizzo del centro di raccolta e del destinatario; deve essere precisato se ogni fiala contiene più di un ovulo e gli ovuli devono provenire dalla stessa madre. Nel certificato relativo agli embrioni devono figurare tutti i dati relativi alle femmine donatrici e quelli relativi ai maschi donatori oltre alle informazioni che consentano di identificare l'embrione, la data di inseminazione o di fecondazione; inoltre, deve essere precisato se ogni fiala contiene più di un embrione e questi devono provenire dagli stessi genitori. In tutti questi documenti di accompagnamento le autorità competenti devono attestare che le indicazioni di cui all'art. 1, all'art. 3, all'art. 5 e all'art. 7, rispettivamente, figurano in tali documenti usando la seguente formula: "Il sottoscritto attesta che in questi documenti figurano le indicazioni previste dall'art. 1, dall'art. 3, dall'art. 5 e dall'art. 7, rispettivamente, della decisione 90/258/CEE della Commissione".

**CONCLUSIONI** - Si può quindi concludere che i L.G. rappresentano l'unico mezzo valido, in funzione di particolari e specifiche caratteristiche produttive e riproduttive nell'ambito della specie e delle razze, in grado di identificare i soggetti con peculiarità tali da soddisfare alle esigenze previste da specifici standard prefissati. Costituiscono quindi un "trampolino" da cui partire per ulteriori programmi di miglioramento genetico e questi sono stati sicuramente i motivi ispiratori della stesura dei Regolamenti dei L.G. anche per quanto riguarda gli ovi-caprini (rispettivamente D.M. 10 Ottobre 1968 e D.M. 5 Dicembre 1973).

L'obiettivo delle Decisioni della Commissione CEE (90/254, 90/255, 90/256, 90/257, 90/258) è da una parte quello di armonizzare nella Comunità i criteri di riconoscimento delle organizzazioni ed associazioni di allevatori che tengono od istituiscono i L.G. per gli ovi-caprini riproduttori di razza pura, dall'altra quello di uniformare in tutti i paesi membri sia i criteri di iscrizione nei L.G. degli ovi-caprini riproduttori di razza pura sia i criteri per l'ammissione alla riproduzione degli animali riproduttori che i criteri per l'utilizzazione del loro sperma, ovuli ed embrioni. Infine la CEE ha determinato un modello di certificato zootecnico che gli Stati membri possono richiedere quando vengono commercializzati gli ovini ed i caprini riproduttori di razza pura ed il loro materiale riproduttivo fissando i dati che devono figurarvi. Un aspetto fondamentale, strettamente connesso alla selezione, è quello sanitario che condiziona il parametro produzione. Il Regolamento per l'ammissione e l'iscrizione ai L.G. attualmente prevede il controllo soltanto per la brucellosi.

La Direttiva 91/68/CEE, recepita con il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 556, sancisce, per gli scambi intracomunitari di ovi-caprini da allevamento e da riproduzione, oltre ai controlli per la brucellosi, altre condizioni sanitarie che riguardano la rabbia, il carbonchio ematico, l'agalassia contagiosa, la paratubercolosi o la linfadenite caseosa, l'adenomatosi polmonare, il Maedi-Visna, artrite encefalite virale caprina e la c.d. malattia del trotto (scrapie). Pertanto sarebbe auspicabile che i Regolamenti per l'iscrizione ai L.G. degli ovi-caprini prevedessero controlli sanitari anche per queste malattie in quanto animali in precarie condizioni di salute o allevati in condizioni di disagio presentano parametri produttivi falsati o alterati quantitativamente e qualitativamente.

Comunque, i L.G. costituiscono un valido aiuto per gli allevatori in quanto permettono di attingere con sicurezza a riproduttori testati da esperti, sia da un punto di vista sanitario che zootecnico, riconosciuti non soltanto in possesso dei caratteri di razza, ma anche di un valore genetico tale da permettere il miglioramento selettivo della specie e rispondenti a precisi requisiti in materia di genealogia e di identificazione.

In considerazione del crescente interesse degli operatori del settore e per la diversa problematica tecnica ed economica che comportano le specie ovina e caprina, è opportuno rivedere ed aggiornare alla luce delle decisioni prese dalla Commissione CEE i Regolamenti dei Libri Genealogici attualmente in vigore in Italia, in modo da poter valorizzare e tutelare il patrimonio genetico ovi-caprino nazionale e da poter fornire le necessarie garanzie al momento della commercializzazione intracomunitaria degli animali.

**BIBLIOGRAFIA** - Regolamenti, Norme e Caratteri Tipici - Libro Genealogico Nazionale delle Razze Ovine - Assonapa Roma; Regolamenti - Libro Genealogico Nazionale della Specie Caprina - Assonapa Roma; Decisione della Commissione 90/255. G.U.CEE L 145/32. 8.6.1990; Decisione della Commissione 90/256. G.U.CEE L 145/35. 8.6.1990; Decisione della Commissione 90/257. G.U.CEE L 145/38. 8.6.1990; Decisione della Commissione 90/258. G.U.CEE L 145/39. 8.6.1990; Direttiva 91/68/CEE; D.P.R. 30.12.1992, n. 556 - G.U.-Suppl. Ord. 04.02.1993, n. 28.